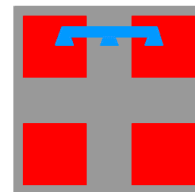




Comune di MARANO TICINO

Regione Piemonte



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 03/02/2014**

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

AGGIORNATO CON:

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato Civile"
- D.P.C.M. 26 maggio 2000
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
- Legge 28 febbraio 2001, n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali."
- Decreto Ministero Salute 7 febbraio 2002
- D.P.R. 11 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"
- Legge 1 agosto 2002 n. 166 (art.28)
- Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri"
- Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)"
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7 "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)"

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto
Articolo 2 - Competenze
Articolo 3 - Responsabilità
Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

Capo II OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori

Capo III FERETRI

Articolo 7 - Deposizione del cadavere nel feretro
Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri
Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
Articolo 10 - Fornitura gratuita di feretri
Articolo 11 - Piastrina di riconoscimento

Capo IV TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12 - Modalità del trasporto e percorso
Articolo 13 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri
Articolo 14 - Orario dei trasporti e dei funerali
Articolo 15 - Norme generali per i trasporti
Articolo 16 - Riti religiosi e civili
Articolo 17 - Trasferimento di salme e cadaveri senza funerale
Articolo 18 - Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività
Articolo 19 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
Articolo 20 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
Articolo 21 - Trasporti all'estero o dall'estero
Articolo 22 - Trasporto di ceneri e resti
Articolo 23 - Rimessa delle auto-funebri

TITOLO II CIMITERI

Capo I CIMITERI

Articolo 24 - Elenco cimiteri
Articolo 25 - Disposizioni generali – Vigilanza
Articolo 26 - Reparti speciali nel cimitero
Articolo 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Capo II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 28 - Disposizioni generali
Articolo 29 - Piano cimiteriale

Capo III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 30 - Inumazione
- Articolo 31 - Cippo
- Articolo 32 - Tumulazione
- Articolo 33 - Deposito provvisorio

Capo IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 34 - Esumazioni ordinarie
- Articolo 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 36 - Esumazione straordinaria
- Articolo 37 - Estumulazioni
- Articolo 38 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Articolo 39 - Raccolta delle ossa
- Articolo 40 - Oggetti da recuperare
- Articolo 41 - Disponibilità dei materiali

Capo V CREMAZIONE

- Articolo 42 - Crematorio
- Articolo 43 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Articolo 44 - Urne cinerarie
- Articolo 45 - Affidamento dell'urna cineraria
- Articolo 46 - Dispersione delle ceneri

Capo VI POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 47 - Orario
- Articolo 48 - Disciplina dell'ingresso
- Articolo 49 - Divieti speciali
- Articolo 50 - Riti funebri
- Articolo 51 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Articolo 52 - Senso comunitario della morte
- Articolo 53 - Fiori e piante ornamentali
- Articolo 54 - Materiali ornamentali
- Articolo 55 - Rifiuti

TITOLO III CONCESSIONI

Capo I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 56 - Sepolture private
- Articolo 57 - Durata delle concessioni
- Articolo 58 - Modalità di concessione
- Articolo 59 - Uso delle sepolture private
- Articolo 60 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione
- Articolo 61 - Costruzione dell'opera – Termini

Capo II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Articolo 62 - Divisione, Subentri
- Articolo 63 - Rinuncia a concessione sepolture individuali a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua
- Articolo 64 - Rinuncia a concessione di aree libere
- Articolo 65 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Articolo 66 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

Capo III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 67 - Revoca
Articolo 68 - Decadenza
Articolo 69 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
Articolo 70 - Estinzione
Articolo 71 - Rinuncia od abbandono di sepolture private

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 72 - Accesso al cimitero
Articolo 73 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
Articolo 74 - Responsabilità - Deposito cauzionale
Articolo 75 - Recinzione aree - Materiali di scavo
Articolo 76 - Introduzione e deposito di materiali
Articolo 77 - Orario di lavoro
Articolo 78 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
Articolo 79 - Vigilanza
Articolo 80 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Capo II
IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 81 - Funzioni – Licenza
Articolo 82 - Divieti

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I
DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 83 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
Articolo 84 - Mappa
Articolo 85 - Annotazioni in mappa
Articolo 86 - Registro delle operazioni cimiteriali
Articolo 87 - Schedario dei defunti
Articolo 88 - Scadenzario delle concessioni

Capo II
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 89 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Articolo 90 - Cautele
Articolo 91 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria
Articolo 92 - Concessioni pregresse
Articolo 93 - Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio
Articolo 94 - Tariffe
Articolo 95 - Norma finale e di rinvio
Articolo 96 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Articolo 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile di servizio.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento¹.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

¹ Vedi art. 1 comma 7 bis del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001 n. 26: "Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n.359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. A) del citato regolamento, approvato con D.P.R. 285 del 1990".

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione delle salme;
- c) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- d) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- e) l'inumazione in campo comune o tumulazione in sepolture comunali (nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari);
- f) la cremazione¹;
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- i) il feretro per le persone decedute i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.
- l) il conferimento delle ceneri in cinerario comune⁽²⁾;
- m) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati nel successivo art. 14.

- 3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe indicate nelle tabelle allegato A) al presente regolamento, di cui formano parte integrante e sostanziale e sono stabilite dalla Giunta Comunale.
- 4. La Giunta Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

- 1. Nell'Ufficio dei servizi di polizia mortuaria sono tenuti a disposizione di chiunque ne abbia legittimo interesse, i registri di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 per la compilazione e la consultazione relativa alle sepolture cimiteriali:
- 2. Sono tenuti inoltre nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno.
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

- 3. Il comune, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della legge regionale n. 15/2011 e art. 6 del regolamento regionale n. 7/2012, provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici. Inoltre il comune provvede a informare i cittadini residenti sui compiti dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.

¹ Legge 30 marzo 2001 n. 130, art. 5: " Tariffe per la Cremazione". Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.

Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la Confederazione Nazionale dei Servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Articolo 6

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro¹, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. Ogni singolo cimitero (Art. 64 del D.P.R. 285/90) deve dotarsi di Deposito mortuario¹.
3. Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario.
4. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone non espressamente autorizzate.
6. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali e per le quali vi sia un immediato pericolo infettivo sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
7. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi Radioattivi e che sono portatrici di radioattività, a seguito di misurazione di emissione radiante da parte dell'ARPA, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'ARPA, a norma dell'art. 17, c. 3, del Regolamento Regionale n. 7/2012.
8. Il Deposito mortuario, o camera mortuaria, è il luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.
9. Nel caso in cui il cimitero non disponga al suo interno di locale di osservazione (in quanto quest'ultimo è obbligatorio ma può essere collocato in altro luogo), il Deposito Mortuario deve svolgere e rispondere ai requisiti di entrambe le funzioni (Deposito e Osservazione).
10. In conformità dell'art. 12 del D.P.R. 285/90 il deposito di osservazione e' destinato a ricevere le salme di persone:

- morte in abitazioni povere ed anguste che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- morte in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via od in luogo pubblico;
- ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- decedute per i quali i familiari abbiano chiesto di avvalersi di quanto disposto dagli artt. 3 e 8 L.R. 15/2011 e dall'art. 11 commi 5 e 6 del regolamento regionale 7/2012.

11. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III

FERETRI

Articolo 7

Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

¹ Vedi l'art. 14 c. 2 del D.P.R. 285/1990.

3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva e vi è immediato pericolo infettivo, il cadavere deve essere sottoposto ad osservazione e deposto nella cassa con le modalità dettate dal medico necroscopo.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, a seguito di misurazione radiante a cura dell'ARPA, il competente servizio dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

Articolo 8

Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 8, comma 8 del regolamento regionale n. 7/2012.
2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.
3. Il gestore del cimitero per ogni feretro ricevuto, non derivante da pregressa sepoltura, deve ritirare il verbale di chiusura feretro.

Articolo 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti ¹

1. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
3. I requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 70, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del DPCM 26 maggio 2000, tab. A) se il trasporto è per l'estero o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

e) per cremazione:

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

¹ Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo:

a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per cadaveri destinati all'inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per cadaveri destinati alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km. dal luogo del decesso;

b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per cadaveri di persone decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione, alle seguenti altre condizioni: il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi; per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

4. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, procedendo al rinnovo del feretro o al rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.
6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
9. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10 **Fornitura gratuita di feretri**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è attestato dalla Giunta Comunale su relazione del Personale dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati e del vigente regolamento comunale per la concessione dei contributi, sovvenzioni e sussidi.

Articolo 11 **Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di materiale inalterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV **TRASPORTI FUNEBRI**

Articolo 12 **Modalità del trasporto**

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
3. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.
4. Il trasporto cessa con la consegna del feretro al responsabile cimiteriale o suo incaricato.
5. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

6. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che attraverso il servizio di Polizia Locale presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. Il Comune si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.

Articolo 13

Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria l'autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il Regolamento Regionale n. 7/2012.
2. Il comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
 - il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione, fatta salva la possibilità per il Comune di richiedere il rimborso ai familiari (vedi gradi di parentela codice civile).
4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Articolo 14

Orario dei trasporti e percorso dei funerali

1. Gli orari ed i percorsi dei funerali sono stabiliti con ordinanza del Sindaco. Le modalità operative sono definite dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle obiettive e peculiari necessità delle famiglie e sentite le competenti autorità civili e religiose, per quanto di competenza. Con lo stesso provvedimento sono pure definiti i tratti di strada percorribili a piedi dal corteo funebre.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
4. I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
5. I cortei funebri non devono fare soste lungo il percorso né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Articolo 15

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, sia all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente del Comune di decesso o di pregressa sepoltura.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere.
3. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o il forno crematorio.
4. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

Articolo 16

Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.
4. L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi è oneroso.

Articolo 17

Trasferimento di salme e cadaveri senza funerale

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, a cura di soggetti esercenti l'attività funebre; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se il cadavere non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
5. I trasferimenti di cadavere per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 18

Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive – diffusive che possano determinare un immediato pericolo infettivo, il competente servizio ASL. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme ed i cadaveri che risultano portatori di radioattività, a seguito di misurazione di emissione radiante del feretro a cura di ARPA, il competente servizio dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 19

Trasporto per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadavere in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, situati anche nello stesso comune di decesso, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento e alla cremazione; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 8, prodotto dall'incaricato al trasporto. Nel caso di

autorizzazione al trasporto in altro Comune, dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

4. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
5. Il trasporto di cadavere al forno crematorio e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 20

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di cadavere nell'ambito del Comune, in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 21

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di cadaveri per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.
2. Il passaporto mortuario e l'autorizzazione al trasporto all'estero di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri di persone decedute in questo Comune o sepolte in un cimitero di questo Comune sono rilasciati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 22

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadavere, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.

Articolo 23

Rimessa delle autofunebri

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed all'art. 37 del regolamento regionale n. 6/2004.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Articolo 24 Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero Comunale sito in Via Circonvallazione.

Articolo 25 Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 7/2012 e dell'art. 9 della Legge Regionale 15/2011.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 9 della Legge Reg. le 15/2011.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di parti anatomiche, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Articolo 26 Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa, feti e prodotti del concepimento di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Per la sepoltura degli appartenenti a comunità straniere vanno osservati i principi di cui all'art. 24 della legge 218/1995 in quanto compatibili con la normativa italiana vigente.
3. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.
4. Gli arti anatomici, i feti ed i prodotti del concepimento vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del Cimitero o in sepoltura privata.
5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti ,con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.
6. L'autorizzazione al seppellimento ed alla cremazione di feti, prodotti abortivi e del concepimento e delle parti anatomiche riconoscibili in cimitero è rilasciata dall'Azienda Sanitaria, su richiesta dei familiari.
7. La Giunta Comunale determina le tariffe per la sepoltura.

Articolo 27
Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza ed i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, per le quali nessuno provveda alla sepoltura.
2. Sono ricevuti inoltre i cadaveri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
4. Sono pure accolti i resti mortali, le ossa e le ceneri, i feti ed i prodotti del concepimento delle persone sopraindicate.
5. Nei reparti speciali, sono ricevuti i cadaveri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nella zona comune del cimitero. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi. nell'ordine previsto dagli artt. 74 e segg. del codice civile, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. 445/2000.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Articolo 28
Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività. Il piano cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 29.

Articolo 29
Piano cimiteriale

1. Il Comune ha approvato il Piano Regolatore Cimiteriale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 11.09.2008.
2. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 30
Inumazione

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
2. Le sepolture per inumazione si distinguono in Comuni e private:

a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogniqualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

3. L'inumazione di feti e prodotti del concepimento ha la durata di cinque anni.

Articolo 31 Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà inoltre applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. Questi ultimi dati potranno anche essere scolpiti sul cippo stesso.
3. I cippi di cui al precedente comma dovranno avere le caratteristiche e le fogge analoghe alle tipologie esistenti. E' consentita inoltre la posa, intorno alla fossa di un cordolo del medesimo materiale del cippo, sporgente dal terreno non più di 12 cm., 3 cm. di spessore massimo e con una estensione completa, compreso il cippo, di cm. 170 x 70.
4. L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di inumazioni di arti e parti anatomiche, feti e prodotti del concepimento, è consentita unicamente la posa di una targa recante il numero del registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990.
6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Articolo 32 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi stagni o aerati o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75 al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura.
4. Gli ossarietti individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30, m. 0.30 e m. 0.50.
5. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m. 0,40 x 0,40 x 0,40.
6. Sono fatte salve eventuali deroghe per motivi di assetto idrogeologico.
7. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato A al regolamento regionale 7/2012 e la chiusura in muratura deve essere eseguita, di norma, all'atto della tumulazione e comunque non oltre quindici giorni dalla tumulazione stessa.

Articolo 33 Deposito provvisorio

1. La concessione provvisoria, a richiesta della famiglie dei defunti, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, è ammessa in via eccezionale, nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

3. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
4. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.
6. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei diritti relativi.
7. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 34 Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Le esumazioni ordinarie devono essere svolte di norma nel periodo che va dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo e nel restante periodo quando le condizioni climatiche e ambientali lo consentono.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
4. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente mineralizzato si applica quanto disposto nel successivo articolo 37.
5. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

6. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del DPR 15/7/2003 n. 254 e nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.
7. Per i resti mortali da cremare, si applicano le procedure di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della legge 130/2001 e dell'art. 2, comma 11, della legge regionale n. 20/2007.
8. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Articolo 35 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati con l'indicazione dei cadaveri per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 36 Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del Comune, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Articolo 37 Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato per le sepolture nei loculi o, a richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo (tomba e/o cappella di famiglia) non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai termini di cui al precedente comma 2, per la cremazione o per il trasferimento in altra sepoltura;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni dell'anno successivo.
5. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. I resti ossei raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, su parere conforme del competente servizio dell'ASL. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
10. Nell'eseguire le estumulazioni gli operatori dovranno osservare le seguenti indicazioni:
11. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
12. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
13. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'estumulazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. Il loculo rimasto vuoto dovrà essere disinfettato con acqua di calce e con soluzione di creolina o con altro sistema ritenuto idoneo. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto.
14. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille, o con altro sistema ritenuto idoneo. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto o idonea tuta monouso da smaltire con i rifiuti cimiteriali; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.
15. Le estumulazioni dei feretri eseguite per essere trasportate in altra sepoltura devono essere eseguite, previa comunicazione all'ASL competente di zona, alla presenza del custode del cimitero

e con l'opera dei necrofori, previo pagamento del dovuto tributo alle casse comunali e della tariffa dovuta per le prestazioni richieste da terzi nel proprio interesse in materia di Igiene e Sanità Pubblica.

16. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
17. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

Articolo 38

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché, le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa¹.

Articolo 39

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Articolo 40

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di ragioneria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 41

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
2. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
3. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore

¹ (1) (L'art. 116 è stato abrogato nel 2002 (vedi artt. 298 e 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

Quando era vigente, le spese di esumazione ordinate dall'autorità giudiziaria costituivano spese di giustizia e le relative prestazioni, sulla base delle tariffe stabilite, andavano fatturate all'autorità giudiziaria che le aveva ordinate/disposte. Venuta meno la disposizione tali operazioni non rientrano più nelle spese di giustizia, per cui devono essere corrisposte, preventivamente, dai soggetti interessati, cioè da chi abbia richiesto all'autorità giudiziaria l'emissione del provvedimento che disponga per l'esumazione.

- di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
5. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
 6. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
 7. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

Articolo 42 Crematorio

1. Il Comune di Marano Ticino non dispone di impianto crematorio e, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello al momento disponibile ed eventualmente convenzionato.

Articolo 43 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. Le procedure per la cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri sono contenute nell'apposito regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 26.11.2008 qui ribadite negli articoli seguenti.
2. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata Responsabile del Servizio, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
 - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
 - b) In mancanza di disposizione testamentaria, è richiesto un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della unanimità di essi.
 - c) Copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.
 - d) In caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
 - e) Eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

Articolo 44 Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombaro, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono conferite al cinerario comune.

Art. 45 **Affidamento dell'urna cineraria**

1. L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'articolo 2 della L.R. n. 20/2007, deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.
2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.
3. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione.
4. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
5. Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.
6. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.
7. L'ufficio comunale competente in materia di affidamento dell'urna cineraria è individuato nel settore Servizi Demografici, il quale provvederà anche alla tenuta del registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990.
8. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, a mezzo della polizia locale, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
9. Quale luogo di conservazione, definito "colombaro" dall'art. 343 del T.U.L.S. 1265/1934, è da intendersi un luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista a meno, destinato unicamente a questo scopo (nicchia, vano, teca o simili).
10. Nelle aree avute in concessione nei cimiteri, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990, i privati e gli enti possono provvedere anche all'inumazione di urne cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.
11. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Art. 46 **Dispersione delle ceneri**

1. La autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile di questo Comune per le persone qui decedute, per le ceneri qui sepolte o derivanti da cadaveri e/o resti mortali qui sepolti in osservanza delle norme contenute nel "Regolamento Comunale per la cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 26.11.2008.
2. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. C) e lett. D) della legge 30 marzo 2001, n. 130.
3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

4. Nel territorio di questo comune la dispersione delle ceneri è ammessa nell'apposita area cimiteriale, in aree pubbliche, in aree private, ad almeno 200 metri da qualsiasi insediamento.
5. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento. E' vietata l'aspersione superficiale.
6. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), come risulta, da ultimo, dalla delibera di questa Giunta Comunale.
7. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
8. Nell'interno del cimitero è prevista dal Piano Cimiteriale un'area destinata a Giardino delle Rimembranze, per la dispersione delle ceneri, che assume la funzione di cinerario comune.
9. Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono le aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi.
10. Le parti del territorio comunale ove la dispersione NON è consentita sono:

Centro abitato così come definito dall'art. 3, comma 1, numero 8 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

11. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
12. E' vietata la dispersione in aria (al vento).
13. La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.
14. Sono eseguite a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario annesso al regolamento comunale di polizia mortuaria, le seguenti operazioni:

- dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;
- dispersione eseguita dal personale autorizzato dal comune di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge 130/2001.

16. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 3 della L.R. 130/2001, provvede alla dispersione il personale individuato nell'operatore cimiteriale.
17. L'urna, quando il suo contenuto è stato completamente sparso rientra nella piena disponibilità degli aventi titolo. Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere consegnata al personale comunale addetto ai servizi cimiteriali per il suo smaltimento.
18. Per l'affidamento dell'urna cineraria non è corrisposta alcuna tariffa.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 47 Orario

1. Il cimitero comunale è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 48 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali con la sola eccezione dei cani guida per non vedenti;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6, quando non siano accompagnati da adulti.

3. Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere, a richiesta degli interessati, il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Articolo 49 **Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
 - o) qualsiasi attività commerciale e/o di promozione e pubblicità commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 50 **Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 51 **Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali, purché non in contrasto con l'Art. 31 del presente Regolamento.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.
7. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi a margine delle sepolture di cui al comma 1, purché non invadano le tombe ed i passaggi attigui.

Articolo 52

Senso comunitario della morte

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della l. 130/2001, può essere realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.
2. L'apposita targa, individuale o collettiva dovrà rispondere a dimensioni e tipologia uniformi, secondo le prescrizioni indicate nel comma 2 dell'art. 13 del Regolamento Comunale per la cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri (cm. 30 x 30). L'onere per la fornitura e posa è a carico dei familiari del defunto, se non indigenti.

Articolo 53

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 54

Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, fiori, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che possano intralciare il regolare passaggio nelle parti comuni dei colombari delle scale per accedere ai loculi presenti o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

Articolo 55

Rifiuti

1. La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia
2. In particolare i rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento dovranno rispettare quanto previsto negli artt. 12 e 13 del D.P.R. 254/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 56 Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano cimiteriale.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle edicole, tombe di famiglia, etc.);
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i/le concessionari/ie;
- i cadaveri destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 57 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.
2. La durata è fissata:
 - a. in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività
 - b. in 50 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali
 - c. in 50 anni per i loculi stagni
 - d. in 50 anni per le aree di inumazione (aiuole della dimensione di metri 2 x 1).
3. All'atto di assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di dieci anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo subordinato al pagamento di quanto stabilito in tariffa.

4. E' consentito il prolungamento della concessione temporanea di cui al precedente comma 3 per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i venti anni di tumulazione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.
5. E' consentito inoltre il prolungamento della concessione per un periodo massimo pari alla durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.
6. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o dalla prima sepoltura, se antecedente.
7. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo delle concessioni delle sepolture individuali (loculi, ossari) rilasciate antecedentemente al 07.11.2007, (concessioni della durata di anni trenta decorrenti dalla tumulazione della salma) per un ulteriore periodo di anni venti decorrenti dalla data di scadenza della concessione stessa, dietro il pagamento del canone di cui in tariffa.
8. Il rinnovo della concessione è possibile anche in data precedente la scadenza stessa.

Articolo 58 **Modalità di concessione**

1. La sepoltura individuale privata (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.), può concedersi solo in presenza di cadavere o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto ed abbia compiuto i 65 anni. La concessione, sempre in deroga al primo comma e limitatamente ai loculi disponibili, può essere effettuata in vita a favore di due coniugi residenti quando almeno uno dei due sia di età superiore ai 65 anni.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai paragrafi 2°, 3° e 4°, lettera b) dell'art. 56, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più feretri da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Articolo 59 **Uso delle sepolture private**

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 57, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta da:
 - ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini)
 - il coniuge
 - i generi e le nuore
 - i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Può essere consentita, su richiesta scritta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario; la condizione di benemeritenza va attestata con apposita dichiarazione da parte del concessionario e potrà essere depositata presso il Servizio di Polizia Mortuaria anche prima del decesso della persona o delle persone per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
- 5.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
8. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
9. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione del cadavere di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma eguale al 50% del costo minimo relativo alla concessione stabilito per loculi individuali.
10. Tale pagamento dovrà essere effettuato anche nel caso di tumulazione provvisoria in attesa della costruzione dei loculi individuali a cura del Comune, o della tomba di famiglia di appartenenza del defunto, per tanti trentesimi quanti sono gli anni di concessione provvisoria. Nel caso di traslazione dalla tomba prima dei 50 anni per i loculi stagni o dei quindici anni per i loculi aerati di concessione massima, ai congiunti che ne faranno richiesta verrà rimborsata la somma anzidetta, decurtata di tanti 50/mi (o 15/mi) quanti sono stati gli anni di tumulazione provvisoria.
11. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.
12. A richiesta potrà essere concesso, al momento dell'immissione del feretro, il collocamento in loculi stagni delle cassette contenenti i resti o le ceneri di persone legate con il defunto da vincolo di parentela ed affinità fino al terzo grado.
13. In ogni caso resta ferma la scadenza originaria della concessione del loculo.

Articolo 60 **Manutenzione, canone annuo, affrancazione**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Quando le edicole, i monumenti le lapidi o i segni funebri in genere, si rendessero indecorosi o fossero in condizioni da poter recare danno alle sepolture circostanti ed alla sicurezza delle persone, il Comune ingiungerà agli obbligati l'esecuzione dei lavori occorrenti.
3. Qualora gli obbligati non aderissero nel termine fissato, la concessione, verrà revocata, previa determinazione del Dirigente/Responsabile di Servizio.
4. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria dei manufatti e ad altri interventi conservativi di lieve rilevanza localizzati in una parte limitata del manufatto stesso.
5. Per la manutenzione straordinaria il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione.
6. Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia o progetto.
7. Sono escluse dalla manutenzione di cui ai precedenti commi 4 e 5:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

8. Qualora il concessionario non provveda al pagamento della quota, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

Articolo 61
Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° comma dell'art. 56, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 73 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 62
Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 59 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 59, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 59, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione stagno, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 63
Rinuncia a concessione sepolture individuali
a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di trenta anni e di quelle prorogate ai sensi del comma 7 dell'art. 57 del presente regolamento (loculi ed ossari), quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:

$$T \times 0,0125 \times N$$

dove "T" è uguale alla tariffa in vigore per i loculi dei lotti a) b) c) d) e) f) e "N" è uguale al numero di anni di residua durata della concessione al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi.

2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di cinquanta anni (loculi ed ossari) quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:

$$T \times 0,010 \times N$$

dove "T" è uguale alla tariffa in vigore per i loculi dei lotti a) b) c) d) e) f) e "N" è uguale al numero di anni di residua durata della concessione al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi.

3. I rimborsi di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano alle concessioni stipulate sino al 08.03.2013 data di adeguamento delle tariffe delle concessioni comunali approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 08.03.2013;
4. Per le concessioni stipulate successivamente a tale data il rimborso che spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, sarà pari a:

$$T \times 0,015 \times N$$

dove "T" è uguale alla tariffa in vigore per i loculi dei lotti a) b) c) d) e) f) e "N" è uguale al numero di anni di residua durata della concessione al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi.

5. Per concessioni perpetue, spetterà un rimborso pari al 20% della tariffa in vigore per i loculi dei lotti a) b) c) d) e) f) al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
6. Per le concessioni relative ai loculi di lotto "G" il rimborso che spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, sarà pari a:

$$T \times 0,015 \times N$$

dove "T" è uguale alla tariffa in vigore per i loculi del lotto "G" e "N" è uguale al numero di anni di residua durata della concessione al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi.

7. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 64
Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da cadaveri, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 65

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 57, salvo i casi di decadenza, quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da cadaveri, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 66

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 56, a condizione che siano liberi o liberabili da cadaveri, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con il Servizio di polizia mortuaria.

3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 65.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

5. Il Comune si riserva la facoltà di accettare, con apposito provvedimento della Giunta Comunale, rinunce di concessioni anche parziali di manufatti realizzati da privati da destinare a sepolture di indigenti e di altri soggetti appartenenti a famiglie di particolare fragilità sociale ed economica.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 67 Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 68 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 59, quartultimo comma;

d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 61, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 60 ed agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 62;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La irreperibilità è attestata dall'ufficiale d'anagrafe quando attraverso gli strumenti previsti dalle norme anagrafiche non è possibile stabilire l'esistenza in vita e la dimora della persona o della famiglia.
5. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 69 Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune o la loro conservazione nella sepoltura stessa se trattasi di tomba di famiglia.
2. Dopodiché, di concerto con l'Ufficio Tecnico Comunale, disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune il quale, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 58, potrà provvedere ad una

nuova assegnazione, mediante bando pubblico o direttamente a persona che ne abbia già fatto richiesta rispettando l'ordine di presentazione della domanda.

Articolo 70 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 57, ovvero con la soppressione del cimitero. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Articolo 71 Rinuncia od abbandono di sepolture private

1. Nel caso di rinuncia o di abbandono con palese degrado di sepolture private, siano esse in concessione o perpetue, da parte d'uno o più proprietari, si procede come segue:
 - a) nel caso di unico proprietario di tomba di famiglia, il Comune acquisirà di diritto la proprietà del manufatto e rientrerà nella piena disponibilità dell'area sopra cui esso si erge;
 - b) nel caso di più proprietari di tomba di famiglia con tumuli singolarmente assegnati, il Comune acquisirà di diritto la proprietà del singolo manufatto;
 - c) nel caso di più proprietari di cappellina o colombario-ossario in proprietà indivisa, la rinuncia da parte d'uno di essi accrescerà la quota degli altri;
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accertato che il degrado della struttura compromette la sicurezza l'igiene e il decoro avvia la ricerca per il rintraccio degli eredi ai sensi dell'art. 572 del Codice Civile.
3. Constatata l'inesistenza degli eredi o comunque accertato il loro disinteresse previa formale diffida a procedere, il Consiglio Comunale dovrà deliberare in merito ai succitati punti a), b), c) e si dovranno affiggere avvisi per un anno all'Albo Pretorio, sul manufatto e sul cancello dell'ingresso principale del cimitero per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.
4. Qualora il manufatto, nel suo insieme, rappresenti interesse monumentale sarà cura dell'Amministrazione Comunale mantenerlo.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 72 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà darne comunicazione scritta al Servizio di Polizia Mortuaria.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 48 e 49 in quanto compatibili.

Articolo 73

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere del coordinatore sanitario e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e nel Piano Cimiteriale vigente.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di cadaveri che possono essere accolti nel sepolcro.
3. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 74

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa.

Articolo 75

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 76

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 77

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Articolo 78

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali in occasione della commemorazione dei defunti, potrà dettare le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 79

Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 74.

Articolo 80

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri, sia esso Comunale o incaricato a seguito di affidamento dei servizi cimiteriali a ditta individuata dal Comune, è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II ATTIVITA' FUNEBRE

Articolo 81 Imprese di Onoranze Funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria l'autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti all'art. 3 del Reg. Regionale n. 7/2012.
3. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Polizia Municipale e Commercio è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.

Articolo 82 Divieti

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
2. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
 - a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio sanitarie;
 - b) effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
 - c) gestire cimiteri ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 15/2011.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 83 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di cadaveri, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di cadaveri o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 84

Mappa

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale e nella concessione.

Articolo 85

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione dei cadaveri;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri feti, dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 86

Registro delle operazioni cimiteriali

1. Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla inumazione/tumulazione, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di chiusura feretro; inoltre, iscrive sopra apposito registro:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990,
 - b) l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine di seppellimento;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - d) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
 - e) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, resti e feti.
2. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 87

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 85, terrà annotati, suddiviso per tipo di sepoltura e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:

a) le generalità del defunto;

b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 84.

Articolo 88

Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 89

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 90

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, cellette, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 91

Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 92
Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 91 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 93
Sepulture private a tumulazioni pregresse
Mutamento del rapporto concessorio

2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
3. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.
4. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
5. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Articolo 94
Tariffe

1. Le tariffe di concessione e dei servizi cimiteriali sono deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi effettivi di servizio sostenuti.

Articolo 95
Norma finale e di rinvio

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supplemento Ordinario alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998), nonché alla Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20, alla Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15 ed al Regolamento Regionale D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7.

Articolo 96
Entrata in vigore

3. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune ai sensi dell'art. 124 del T.U. n. 267/2000.